



Bruxelles, 3.2.2021  
COM(2021) 42 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di  
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di  
prodotti a duplice uso**

# **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

## **sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso**

### **1. INTRODUZIONE**

L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 428/2009 ("il regolamento") prevede che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo sulle "attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso" (GCDU). L'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 prevede inoltre che, ogni tre anni, la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una "relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto". L'articolo 25, paragrafo 3, stabilisce che speciali sezioni della relazione trattino delle attività del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU), dell'introduzione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, nonché dell'attuazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, riguardante l'aggiornamento degli elenchi di controllo e dell'articolo 24 riguardante le sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento. Alla luce di ciò, nel 2013 la Commissione ha iniziato a pubblicare relazioni annuali sul controllo delle esportazioni e, nella sua comunicazione del 2014 "Revisione della politica di controllo delle esportazioni"<sup>1</sup>, ha riconosciuto che la pubblicazione di relazioni e informazioni non sensibili sui controlli, al di là delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 15, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 24, è un fattore critico per accrescere la trasparenza e migliorare l'adempimento da parte degli operatori e la loro capacità di attuare i controlli.

La presente relazione, elaborata dalla Commissione con il contributo degli Stati membri<sup>2</sup> nell'ambito del GCDU, fornisce informazioni sull'attuazione del regolamento nel 2019 e comprende i dati aggregati sul controllo delle esportazioni per il 2018.

### **2. EVOLUZIONE DEL QUADRO POLITICO E NORMATIVO**

#### **2.1 Riesame della politica di controllo delle esportazioni**

Nel 2019 l'iter legislativo per l'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE, avviato nel 2016<sup>3</sup>, ha registrato progressi significativi con l'adozione da parte del Consiglio di un mandato per negoziati con il Parlamento europeo nel giugno 2019 e con l'avvio dei negoziati di trilatero tra i colegislatori nell'autunno. Nell'ottobre e nel novembre 2019 il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno tenuto due negoziati di trilatero.

Nel corso del 2019 la Commissione ha condotto una serie di consultazioni mirate e di attività di sensibilizzazione delle principali parti interessate dell'industria e della società civile. In particolare, il 13 dicembre 2019 è stato organizzato un forum sul controllo delle esportazioni,

<sup>1</sup> COM(2014) 244 final del 24.4.2014.

<sup>2</sup> Anche alcune autorità competenti degli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.

<sup>3</sup> La proposta di regolamento della Commissione COM(2016) 616 è disponibile al seguente indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616>

congiuntamente alla presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea, per uno scambio di opinioni con le parti interessate dell'industria e della società civile<sup>4</sup>.

## **2.2 Modifiche del regolamento (CE) n. 428/2009**

### Aggiornamento 2019 dell'elenco di controllo UE

L'elenco di controllo UE di cui all'allegato I del regolamento è stato modificato una volta durante il periodo di riferimento al fine di aggiornare l'elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo. L'atto modificativo<sup>5</sup> ha integrato oltre 300 modifiche concordate nel 2018 nell'ambito dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni (derivanti principalmente da modifiche concordate alla plenaria del 2018 dell'intesa di Wassenaar, molte delle quali di natura redazionale). Anche gli allegati II e IV del regolamento sono stati aggiornati in linea con le modifiche dell'allegato I.

L'elenco di controllo UE del 2019, in particolare, ha introdotto nuovi controlli su alcuni transistor a microonde discreti (3A001b3f), generatori di segnale con 'larghezza di banda in modulazione RF' (3A002d5), software progettati per ripristinare il funzionamento di microcalcolatori/microprocessori dopo un'interruzione dovuta a un impulso elettromagnetico (EMP) o a una scarica elettrostatica (ESD) (3D005), per maschere e reticoli progettati per sensori ottici (6B002) e per piattaforme di lancio aereo per i veicoli di lancio nello spazio (9D004g). Dall'altro lato, esso non sottopone più ad autorizzazione la tecnologia di saldatura per diffusione per componenti di motori a turbina a gas (9E003a7) e introduce nuove esclusioni dai controlli per i materiali assorbenti di onde elettromagnetiche in 'schiume a celle aperte' (1C001) e per i prodotti di "sicurezza dell'informazione" appositamente progettati per un'applicazione industriale civile connessa' (5A002). L'elenco di controllo UE del 2019 incorpora inoltre modifiche ai controlli sulle macchine utensili per ingranaggi (2B003), sui convertitori numerico-analogici (DAC) (3A001a5b) e sulle maschere multistrato (3B001h), nonché per gli idrofoni che funzionano a profondità superiori a 1 000 m (6A001a2a6), i veicoli sommergibili (8A001c) e i motori a detonazione (9A111).

Una "Nota generale sulle modifiche" è stata pubblicata per fornire un quadro generale di tutte le modifiche tecniche apportate all'elenco di controllo UE dei prodotti a duplice uso del 2019<sup>6</sup>. L'elenco di controllo UE, aggiornato e consolidato, è entrato in vigore il 31 dicembre 2019, il che ha consentito all'UE di adempiere ai suoi impegni internazionali in materia di controlli delle esportazioni e ha contribuito alla competitività degli esportatori dell'UE nei casi in cui i parametri di controllo sono stati adeguati agli sviluppi tecnologici.

### Piani di emergenza per la Brexit

Il 25 marzo 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/496 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito<sup>7</sup>. Tale atto modificativo faceva parte di un pacchetto di misure nell'ambito di un "piano di emergenza in assenza di accordo" per

---

<sup>4</sup> [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/december/tradoc\\_158495.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/december/tradoc_158495.pdf)

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione del 17 ottobre 2019 (GU L 338 del 30.12.2019, pag. 1).

<sup>6</sup> La nota riepilogativa è disponibile al seguente indirizzo: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc\\_158393.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158393.pdf)

<sup>7</sup> GU L 85 del 27.3.2019, pag. 1.

determinati settori inteso a mitigare i rischi dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ma è diventato privo di oggetto a seguito della ratifica dell'accordo di recesso.

### **2.3 Misure nazionali di attuazione e di applicazione**

#### Misure di attuazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma prevede che gli Stati membri adottino determinate misure per dare attuazione a disposizioni specifiche e che le notifiche relative a tali misure siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Una nota informativa del 2016<sup>8</sup> riassume le misure adottate dagli Stati membri, tra cui l'estensione dei controlli sull'intermediazione e sul transito, l'estensione dei controlli a prodotti non compresi nell'elenco per motivi di sicurezza pubblica e di rispetto dei diritti umani, l'introduzione di autorizzazioni generali di esportazione nazionali, l'applicazione dei controlli sui trasferimenti intra-UE per i prodotti non compresi nell'elenco, nonché informazioni relative alle autorità competenti.

Nuove misure sono state comunicate dagli Stati membri nel 2019: la Francia ha introdotto una licenza generale nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso destinati alla riparazione di aeromobili civili, mentre il Regno Unito ha aggiornato sette licenze generali di esportazione aperte e una licenza generale di trasbordo aperta per tener conto delle modifiche apportate all'elenco di controllo UE delle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il 24 settembre 2019 il Regno Unito ha inoltre pubblicato orientamenti sui controlli delle esportazioni in relazione a prodotti a duplice uso, software e tecnologie, strumenti di tortura e sorgenti radioattive.

#### Misure di applicazione

A norma dell'articolo 24 del regolamento "[g]li Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), prevede che la relazione della Commissione includa una speciale sezione che tratti i "provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo". Insieme alla relazione annuale sul controllo delle esportazioni del 2019 è stato pubblicato un elenco delle misure di applicazione nazionali<sup>9</sup>, tuttora valido.

### **3. ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SUI PRODOTTI A DUPLICE USO (GCDU)**

L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento prevede che la Commissione presenti "una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso", che riunisce esperti della Commissione e degli Stati membri per esaminare tutti gli aspetti riguardanti l'applicazione del controllo delle

---

<sup>8</sup> GU C 304 del 20.8.2016, pag. 3.

<sup>9</sup>

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2019&number=562&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC#>

esportazioni al fine di migliorarne la coerenza e l'efficacia in tutta l'UE. Inoltre l'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), aggiunge che speciali sezioni della relazione trattano "il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività".

Durante il periodo di riferimento il GCDU ha tenuto sette riunioni, confermando il proprio ruolo quale sede di consultazioni su una serie di questioni di attualità descritte nel seguito.

### **3.1 Consultazioni su questioni relative all'attuazione - scambio generale di informazioni**

Il GCDU ha effettuato *scambi generali di informazioni su questioni relative ai controlli delle esportazioni*, anche a sostegno dell'ammodernamento dei controlli delle esportazioni dell'UE. Il GCDU, a seguito di uno scambio di informazioni sulle sanzioni nel 2019, ha pubblicato una panoramica delle misure di applicazione nazionali in allegato alla relazione annuale 2019 sul controllo delle esportazioni.


Il GCDU ha scambiato informazioni riguardo alle *misure di attuazione nazionali* e ha portato avanti i preparativi per l'aggiornamento della nota informativa pertinente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il GCDU ha riesaminato la metodologia e l'approccio adottati per lo scambio di dati e ha realizzato un *esercizio di raccolta dei dati relativi al rilascio delle licenze* (dati del 2018) al fine di aumentare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la raccolta di dati nell'ambito delle autorizzazioni globali e generali di esportazione, e di migliorare la trasparenza pubblica sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE (per la redazione della presente relazione annuale sono stati utilizzati i dati aggregati dell'UE per il 2018).

In considerazione del dibattito sul controllo dei prodotti di sorveglianza informatica, nel 2018 il GCDU ha effettuato uno *scambio di informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica*. Il "gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza" ("STEG") ha continuato a fungere da sede per lo scambio di informazioni specifiche, ma non ha tenuto alcuna riunione nel corso del 2019. I dati raccolti presso gli Stati membri mostrano una diminuzione del numero di licenze (131 licenze nel 2018, come indicato nella tabella seguente). Nello stesso periodo sono stati emessi 27 dinieghi in relazione a prodotti di sorveglianza informatica<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Nel 2018 sono stati emessi 23 dinieghi per apparecchiature di intercettazione o di disturbo delle telecomunicazioni mobili (5A001.f), due per sistemi di sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo Internet (IP) (5A001.j) e due per software di intrusione (4A005 e altri).



### 3.2 Scambio tecnico di informazioni - questioni relative all'attuazione

- *Sostegno alla preparazione di aggiornamenti dell'elenco di controllo UE*

Il GCDU è stato consultato in merito all'elenco di controllo UE riveduto menzionato sopra. Il 16 maggio 2019 esperti nazionali e osservatori del Parlamento europeo hanno partecipato a una sessione speciale del GCDU e hanno presentato interventi in cui si evidenziavano le principali modifiche dell'elenco di controllo UE.

- *Scambio tecnico di informazioni su questioni specifiche relative all'attuazione*

Il GCDU ha discusso una serie di questioni specifiche relative all'attuazione alla luce delle relazioni presentate dalle autorità competenti riguardo, ad esempio, ai dati del destinatario e dell'utilizzatore finale indicati sulle licenze di esportazione e sulle dichiarazioni doganali, allo scambio di informazioni nell'ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (EUGEA), agli approcci adottati per l'identificazione delle persone oggetto di sanzioni coinvolte in esportazioni soggette a controlli e all'identificazione dei terzi - destinatari e intermediari - sul modulo di licenza standard.

### 3.3 Orientamenti UE sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Il GCDU ha istituito un "gruppo di esperti tecnici sull'elaborazione di orientamenti in materia di conformità per il mondo accademico" ("TEG-DUR"). Il TEG-DUR si è riunito due volte - il 13 giugno e il 16 ottobre 2019 - e ha presentato lo stato di avanzamento dei suoi lavori alle parti interessate in occasione del forum sul controllo delle esportazioni del 13 dicembre 2019.

### 3.4 Scambio elettronico di informazioni tra autorità competenti

A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), la Commissione è tenuta a presentare una relazione sull'"attuazione dell'articolo 19, paragrafo 4" e sullo "stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione". La Commissione, sostenuta dal GCDU, ha continuato a sviluppare il

sistema elettronico relativo ai prodotti a duplice uso (DUeS), un sistema elettronico sicuro e criptato gestito dalla Commissione, per consentire un efficace scambio di informazioni tra le autorità preposte ai controlli delle esportazioni e la Commissione. Nel corso del 2019 il GCDU ha convenuto di apportare miglioramenti specifici al DUeS e ha sviluppato nuove funzioni a sostegno delle *notifiche di diniego di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento* e delle *consultazioni bilaterali tra autorità competenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento*. Al DUeS sono stati apportati altri aggiornamenti di minore rilievo: ad esempio, nel dicembre 2019 è stato aggiornato l'elenco di prodotti nel DUeS al fine di riflettere *l'aggiornamento 2019 dell'elenco di controllo UE* a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione.

Il GCDU ha inoltre continuato a sostenere, grazie a un gruppo di esperti tecnici dedicato, lo sviluppo di una piattaforma elettronica per il rilascio delle licenze che le autorità competenti useranno su base volontaria. Il gruppo di esperti tecnici (TEG) sul rilascio di licenze per via elettronica si è riunito due volte (il 18 marzo e il 14 ottobre 2019) e ha fornito un sostegno costante al progetto pilota sul rilascio di licenze per via elettronica. Alla fine del 2019 il "prototipo front office" e il "prototipo back office" erano pronti per il collaudo da parte delle autorità competenti ed erano iniziate le discussioni, nell'ambito del progetto "Certex", in merito all'integrazione dei sistemi elettronici per il rilascio delle licenze per i prodotti a duplice uso con l'iniziativa sullo sportello unico per le dogane. L'autorità competente belga della Vallonia è diventata la 5<sup>a</sup> autorità ad aderire al progetto pilota (insieme alle autorità competenti di Italia, Lettonia, Romania e Grecia). Il progetto è stato presentato alle parti interessate in occasione del forum sul controllo delle esportazioni del 13 dicembre 2019. Le piattaforme elettroniche per il rilascio delle licenze dovrebbero diventare operative presso tali autorità competenti nel corso del 2020.

### **3.5 Pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso**

Nel 2019 il pool di esperti UE sui prodotti a duplice uso gestito dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione e gli esperti messi a disposizione dagli Stati membri hanno continuato a fornire un sostegno alle autorità competenti che hanno chiesto consulenze tecniche per la valutazione di casi specifici di rilascio di licenze. In totale, nel periodo di riferimento sono state fornite nove consulenze tecniche sulla classificazione delle merci a sei autorità competenti.

### **3.6 Attuazione e applicazione**

Il GCDU ha scambiato informazioni sull'attuazione e sull'applicazione dei controlli. Secondo i dati disponibili, nel 2019 la rete UE per i controlli delle esportazioni, comprendente personale delle autorità competenti degli Stati membri preposte al rilascio delle licenze e personale della Commissione, era costituita da oltre 450 persone. Per quanto concerne l'applicazione, nel 2018 sono state registrate 218 violazioni della normativa sui controlli delle esportazioni e le autorità nazionali di contrasto hanno erogato 85 sanzioni amministrative e 19 sanzioni penali.

### **3.7 Sviluppo di capacità**

Nel 2019 il GCDU ha contribuito all'organizzazione da parte del JRC della Commissione, in collaborazione con il dipartimento dell'Energia statunitense, di un evento a Ispra, tenutosi il

17-19 settembre 2019, che ha combinato il 12° *seminario tecnico JRC-NNSA*<sup>11</sup> destinato alle autorità preposte al rilascio delle licenze e l'8ª *riunione di analisi dello stato di avanzamento della formazione in materia di identificazione delle merci* destinato alle autorità doganali, comprendente anche un esercizio congiunto tra autorità doganali e autorità di rilascio delle licenze.

Il JRC della Commissione ha presentato un manuale sul controllo delle esportazioni per le sostanze chimiche, che identifica i codici di corrispondenza delle sostanze chimiche (numero di classificazione per il controllo delle esportazioni, codice doganale, numero CAS<sup>12</sup> e denominazione chimica) nell'ambito di diverse normative commerciali dell'UE.

### **3.8 Trasparenza e dialogo con l'industria e il mondo accademico**

Al fine di discutere l'attuazione dei controlli delle esportazioni dell'UE e l'iter legislativo per il loro ammodernamento, il GCDU ha sostenuto l'organizzazione di un "forum sul controllo delle esportazioni" con le associazioni di categoria, le imprese che fabbricano prodotti a duplice uso, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile. Tale forum si è svolto il 13 dicembre 2019 a Bruxelles. Nel complesso, la Commissione e le autorità competenti hanno organizzato o partecipato a più di 205 eventi di sensibilizzazione del settore nel 2019.

Il GCDU ha inoltre elaborato una documentazione per aiutare gli esportatori nell'applicazione della normativa. In particolare, una "Nota riepilogativa generale sulle modifiche 2019" riassume, a titolo informativo, le modifiche dell'elenco di controllo UE introdotte con il regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione<sup>13</sup>.

## **4 CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DELL'UE – DATI PRINCIPALI**

È difficile ottenere informazioni attendibili sulle esportazioni complessive di prodotti a duplice uso (inclusi i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco), in quanto non esiste un unico settore economico di riferimento. La Commissione e gli Stati membri raccolgono tuttavia dati che permettono stime approssimative delle esportazioni di prodotti a duplice uso utilizzando, da un lato, dati specifici sulle licenze raccolti dalle autorità competenti e, dall'altro, statistiche sulle merci sotto vincolo doganale comprendenti i prodotti a duplice uso. Le stime delle esportazioni del 2018 sono presentate di seguito. Va tenuto presente che le stime sottoindicate non comprendono i servizi e i trasferimenti immateriali di tecnologie connessi al commercio di prodotti a duplice uso.

### **4.1 Commercio UE di prodotti a duplice uso: prodotti e destinazioni**

Nel 2019 il regolamento si applicava in primo luogo all'esportazione di circa 1 858 prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I ("elenco di controllo UE") e classificati in 10 categorie (figura 1). Questi prodotti a duplice uso corrispondono a circa 1 000 merci sotto vincolo doganale, comprendenti sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di

---

<sup>11</sup> La *National Nuclear Security Administration* (NNSA) fa parte del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

<sup>12</sup> Il numero CAS è un numero unico attribuito a una sostanza chimica specifica dal *Chemical Abstract Service* (CAS).

<sup>13</sup> [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc\\_158392.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158392.pdf)



trasporto ecc., e costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia di questa vasta ed eterogenea area merceologica.




Figura 1: numero di prodotti a duplice uso elencati nelle 10 categorie dell'allegato I a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2019/2199.

Le stime statistiche dell'importanza relativa degli scambi di prodotti a duplice uso indicano che le esportazioni di prodotti a duplice uso rappresentano circa il 3 % delle esportazioni totali dell'UE (intra- ed extra-UE), all'interno di un ampio "campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso"<sup>14</sup> delle merci sotto vincolo doganale che può comprendere, in varia misura, determinati prodotti a duplice uso (figura 2).

<sup>14</sup> La metodologia statistica sviluppata dal Centro comune di ricerca della Commissione si avvale di una tavola di concordanza, elaborata dalla DG TAXUD, fra numeri di classificazione dei prodotti a duplice uso e codici doganali e dei dati COMEXT di Eurostat, nonché dei dati relativi alle licenze. Il concetto di *campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso* si riferisce a una vasta area eterogenea di merci che comprende i prodotti a duplice uso. Il commercio di prodotti a duplice uso avviene *all'interno* di tale area merceologica ma non coincide con essa, in quanto non tutte le merci del *campo delle esportazioni di prodotti a duplice uso* hanno effettivamente un duplice uso.





Figura 2: stime statistiche delle esportazioni di prodotti a duplice uso intra- ed extra-UE.

Le stime statistiche evidenziano inoltre le principali destinazioni delle esportazioni e indicano che gran parte delle esportazioni di prodotti a duplice uso è destinata ai paesi per i quali sono previste autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione (EUGEA). I paesi di destinazione riflettono la struttura dei mercati di esportazione dell'UE per le merci pertinenti nonché l'agevolazione degli scambi commerciali dovuta alle EUGEA (figure 3 e 4)<sup>15</sup>.



<sup>15</sup> Per "provviste e dotazioni di bordo extra" si intende la fornitura di provviste di bordo a navi o aeromobili. Per "Varie - paesi non specificati extra" si intendono i paesi e i territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi (tali codici sono solitamente utilizzati per le merci fornite a impianti offshore).

Figura 3: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: primi 25 paesi di destinazione e loro sottoregioni, 2018.



Figura 4: stime delle esportazioni UE di prodotti a duplice uso: paesi di destinazione suddivisi per regioni e sottoregioni, 2018.

#### 4.2. Controllo del commercio UE di prodotti a duplice uso: domande di licenze, licenze e dinieghi

Alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento che stabilisce che "gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni", il GCDU ha scambiato informazioni e dati sulle licenze al fine di una migliore comprensione dei controlli delle esportazioni e della loro incidenza sul piano economico. Si riportano di seguito alcuni dati raccolti per il periodo di riferimento; va tuttavia osservato che non tutti gli Stati membri raccolgono tutti i dati. Le informazioni fornite di seguito rappresentano quindi stime approssimative del volume complessivo in termini di quantità e di valore, nei limiti dei dati resi disponibili dagli Stati membri.

Il valore complessivo<sup>16</sup> delle domande ha raggiunto 50,7 miliardi di EUR e quindi le esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli hanno rappresentato il 2,6 % delle esportazioni extra-UE totali. Gli scambi autorizzati di prodotti a duplice uso ammontavano a 41,5 miliardi di EUR, pari al 2,1 % delle esportazioni extra-UE totali, con una maggioranza di operazioni autorizzate in base a licenze specifiche (circa 25 349 licenze singole rilasciate nel 2018) e licenze globali (in base al valore). Solo una piccola parte delle esportazioni è stata

<sup>16</sup> Tale importo comprende il valore per le domande di licenze e le notifiche nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione.

effettivamente oggetto di diniego: nel 2018 sono stati emessi 791 dinieghi, che rappresentano circa lo 0,69 % del valore delle esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli nel corso di tale anno e lo 0,02 % delle esportazioni extra-UE totali.




Figura 5: volume (numero) di autorizzazioni e dinieghi nel periodo 2014 -2018<sup>17</sup>.



Figura 6: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni e dei dinieghi nel periodo 2014-2018.

<sup>17</sup> Nelle figure 5 e 6 i dati relativi alle "domande" comprendono tutte le domande di licenze, comprese le notifiche nell'ambito delle autorizzazioni generali, e forniscono così un'indicazione delle "esportazioni soggette a controlli", ossia il valore delle esportazioni extra-UE soggette ad un processo di autorizzazione. Nei casi in cui non sono disponibili dati relativi alle domande, i grafici utilizzano i dati sulle autorizzazioni per stimare i dati sulle domande. I dati relativi alle "autorizzazioni" si riferiscono alle esportazioni di prodotti a duplice uso autorizzate con licenze specifiche e globali. Va osservato che le domande non corrispondono necessariamente alla somma di autorizzazioni e dinieghi, in quanto un certo numero di domande può essere stato annullato e alcune domande possono non avere avuto esito entro lo stesso anno. Per "dinieghi" si intendono il volume e il valore delle esportazioni oggetto di diniego.

### Volume delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2018



Figura 7: volume (numero) di autorizzazioni suddivise per tipo di licenza nel 2018.

### Valore delle esportazioni autorizzate per tipo di licenza nel 2018



Figura 8: valore (in milioni di EUR) delle autorizzazioni suddivise per tipo nel 2018.

## 5. CONCLUSIONI

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto del corretto esercizio da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento.